

Allegato F al rep."15267/9925"

STATUTO

dell'"**"ASSOCIAZIONE ITALIANA AUDIOPROTESISTI - A.I.A. ENTE DEL TERZO SETTORE"**

in forma abbreviata anche "**"ASSOCIAZIONE ITALIANA AUDIOPROTESISTI A.I.A. E.T.S."**"

Articolo 1 - Denominazione-Durata

Premesso che nelle società civili e democratiche alla base di ogni forma di crescita culturale, economica e sociale, in particolare nei territori a basso grado di sviluppo, è essenziale il rafforzamento e il miglioramento della coesione sociale, la produzione mirata di beni comuni tangibili e intangibili, la valorizzazione del capitale umano, la conoscenza dei fenomeni economici e sociali, viene costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2019 (legge n. 106/2016) e successive norme e regolamenti, del Codice Civile e della normativa in materia, un'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE ITALIANA AUDIOPROTESISTI - A.I.A. ENTE DEL TERZO SETTORE**" in sigla "**A.I.A. E.T.S.**".

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100. L'assemblea straordinaria ne può determinare lo scioglimento.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.


Articolo 2 - Sede, Delegazioni, Sezioni

L'associazione ha sede legale in Napoli (NA), Via Vicinale Santa Maria Del Pianto, Torre 2 e ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e delegazioni almeno in dodici Regioni d'Italia e all'Ester, previa apposita delibera dell'assemblea, che nomina il referente responsabile e ne determina funzioni, compiti e responsabilità.

Si intende come sezione distaccata una parte totalmente integrante e dipendente dell'Associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa. Delegazioni potranno essere costituite sia in Italia che all'Ester onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Associazione stessa. Le funzioni, la struttura e i poteri delle Delegazioni sono definiti dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - Scopo e Attività

L'Associazione, indipendente, apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente - attraverso la conoscenza e l'azione - lo scopo di tutelare ed assistere nel campo professionale e giuridico la categoria degli audio-protesisti così come disciplinata dal D.M. 668/94, confluito




nella L. n. 42/99 e poi dalle leggi 251/00 e 43/06. Tale disciplina individua la figura del Tecnico Audioprotesista in quell'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge con titolarità e autonomia intellettuale la propria attività nella selezione dell'ausilio, nell'adattamento e controllo dei presidi protesici. L'ambito delle sue responsabilità si esplica nella fase di applicazione del presidio protesico mediante il rilievo dell'impronta del condotto uditivo esterno, la costruzione e applicazione delle chiocciole o di altri sistemi di accoppiamento acustico e la somministrazione di prove di valutazione protesica.

L'Associazione, insieme ai suoi partners, promuove e raccoglie professionalità, esperienze, idee, progetti, studi e ricerche in linea con i suoi obiettivi per favorire la consapevolezza e la coesione sociale, anche attraverso la creazione di reti, migliorando e valorizzando la qualità del capitale sociale ed umano con particolare attenzione ai giovani.

Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- a) - il riconoscimento giuridico dalle attività di Audioprotesista;
- b) - di sopperire all'attuale carenza professionale esistente nel settore dell'applicazione protesi attraverso corsi di aggiornamento e di informazione;
- c) - l'Istituzione di scuole o centri di formazione professionale, oppure collaborare con enti già operanti nel settore nella promozione di seminari, convegni o qualsiasi altra manifestazione culturale utile allo scopo;
- d) - promuovere, istituire e coordinare l'attività dell'Audioprotesista attraverso specifici corsi permanenti patrocinati e/o finanziati da istituzioni pubbliche e private anche in collaborazione con strutture scolastiche e universitarie rivolte anche a chi è alla ricerca del primo lavoro o è già in servizio presso settori pubblici e privati; rilasciare certificazioni e/o attestati, ECM (crediti formativi in genere) relativi alla formazione svolta e alla valutazione delle attitudini professionali;
- e) - promuovere scambi internazionali socio-culturali nel settore audiologico, audiometrico e audioprotesico;
- f) - promuovere e organizzare attività ricreative, turistiche, sportive e del tempo libero, anche con il patrocinio di Enti Pubblici e/o Privati, rivolte a tutti gli operatori del settore ed a tutti gli utilizzatori dei presidi audioprotesici a volte esclusi ed emarginati;
- g) - promuovere rapporti di collaborazione con Università pubbliche e/o private, con Enti di alta formazione in genere, con il Ministero della sanità e delle Infrastrutture, con le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le aziende sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;

- h) - collaborare a qualsiasi iniziativa che preveda l'obiettivo della già ampia realizzazione professionale dell'audioprotesista;
- i) La promozione, l'applicazione ed il rispetto delle leggi e del codice deontologico in vigore a seguito del riconoscimento giuridico della figura dell'audioprotesista all'atto della costituzione di categoria;
- l) - opera di collaborazione, dichiarazione, regolazione e di conciliazione in caso di eventuali conflitti di interesse.
- Offrire assistenza legale a tutela degli operanti nel settore e dei pazienti audiolesi;
- m) - progresso tecnologico e collaborazione con la classe medica finalizzata alla più concreta e pratica riabilitazione dell'ipoacusico;
- n) - difendere, sostenere e sviluppare la personalità dell'individuo audioleso nelle sue varie forme ed espressioni e nei vari momenti di realizzazione di se stesso, come singolo e come facente parte di gruppi e comunità; esercizio di attività di vigilanza su rispetto delle normative vigenti nel settore audioprotesico;
- o) - ampliare l'informazione e presiedere alla risoluzione attiva di tutte le problematiche inerenti i disturbi della comunicazione attraverso centri, istituti o ambulatori centrali o periferici di recupero realizzati dalle aziende del settore.
- L'A.I.A. rappresenterà, nell'interesse di tutti gli associati, attraverso il suo presidente o chi ne fa le veci le aziende e gli audioprotesisti ad essa appartenenti nei contatti con gli Enti pubblici e privati;
- istituire un comitato scientifico composto da esperti di settore per attività di ricerca e sviluppo, nonché per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla Comunità scientifica internazionale;
 - obbligo di pubblicare l'attività scientifica svolta attraverso il sito web dell'associazione aggiornandolo costantemente;
 - proporre e garantire servizi di assistenza legale, sociale, sanitaria, economica, culturale, sportiva, finanziaria, ed assicurativa, anche attraverso specifiche convenzioni con terzi operatori;
 - assistere e tutelare, anche legalmente, i diritti dei propri associati;
 - sviluppare attività culturali, di beneficenza e di solidarietà attraverso la raccolta fondi.
- p) - l'A.I.A. non persegue fini di lucro e si propone nell'interesse di tutti gli associati di sviluppare eventuali contatti e rapporti con tutte le istituzioni pubblico o private esistenti in campo internazionale al fine di migliorare



la qualità del mercato Italiano nel settore audioprotesico.

q) - si prefigge di essere presente su tutto il territorio nazionale e regionale con organizzazione presente in tutte le Regioni e comunque in almeno dodici regioni;

r) L'associazione non svolge attività sindacale e/o di contrattazione collettiva sindacale, né di assistenza sindacale dei propri iscritti;

s) - si prefigge di diffondere e far rispettare dai propri associati il Codice Deontologico di categoria approvato dal Consiglio Direttivo e farlo rispettare dai propri associati.

Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

L'associazione finanzierà le attività sociali solo attraverso i contributi degli associati e/o di Enti Pubblici nonché di soggetti privati con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il servizio sanitario nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti; promuovendo attività di animazione nel tessuto sociale;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- accettare incarichi al costo da parte di enti pubblici e privati in linea con le finalità sociali;

- partecipare a bandi di gara pubblici anche in relazione ai fondi comunitari, nazionali e locali per finalità collegate alle proprie funzioni ed attività sul territorio di riferimento;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima; la Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- consorziarsi/riunirsi in coordinamento con altre associazioni ed enti del terzo settore che operano nel medesimo ambito;

- costituire, anche insieme ai partners, cooperative o società utili al raggiungimento del fine sociale;

- erogare premi e borse di studio;
- svolgere attività editoriali in linea con i propri obiettivi statutari;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguitamento delle finalità istituzionali;

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro soggettivo, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Articolo 5 - Associati - Ammissione - Diritti e Obblighi degli Associati - Perdita della qualità di Associato

L'Associazione si compone di due categorie di Associati:


- Associati fondatori;
- Associati ordinari.

L'Associazione si impegna ad ammettere tra i propri iscritti, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e/o deliberati dagli organi deliberativi che appartengono alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica; che operano nelle strutture e settori di attività del servizio sanitario nazionale o in regime libero professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'associazione rappresenta. Possono appartenere e essere iscritti all'A.I.A. esclusivamente i Tecnici Audioprotesisti in possesso dei titoli professionali riconosciuti dalla normativa vigente ed abilitati all'esercizio della professione sanitaria di Tecnico Audioprotesista e coloro che sono iscritti all'Elenco speciale di tecnico audioprotesista istituito con L. n. 145 del 2018. Possono appartenere e essere iscritti all'AIA anche i cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero qualora il loro titolo sia riconosciuto abilitante in Italia.

Sono Associati fondatori le persone fisiche o gli organismi collettivi che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Viene riconosciuto in via transitoria la qualifica di fondatori, previa valutazione del Consiglio Direttivo e su delibera dell'assemblea, anche a quegli Associati che, richiedendolo, aderiscono alla Associazione entro tre mesi dalla sua costituzione. Possono diventare Associati fondatori anche gli Associati ordinari che dopo tre anni continui di attività sociale, su specifica richiesta, siano dichiarati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Gli Associati fondatori sono pubblicizzati in tutte le attività dell'Associazione, salvo loro parere contrario.

Sono Associati ordinari le persone fisiche o gli organismi collettivi che abbiano i requisiti professionali e di esperienza definiti dagli Organi deliberativi e condividano i principi e le finalità statutarie.

Gli Associati fondatori e ordinari accettano all'atto di adesione di potersi impegnare nelle attività dell'Associazione e pertanto possono essere chiamati, nell'ambito delle loro di-



sponibilità e competenze, a svolgere attività retribuite, per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione l'Associato fondatore o ordinario si impegna al versamento della quota sociale mensile nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'assemblea ordinaria, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

La quota, la prima volta, deve essere versata all'atto dell'adesione e successivamente entro il 28 di ogni mese.

Gli Associati fondatori e ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee, eleggono gli organi sociali e possono essere eletti.

Tutti gli Associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.

L'Associato ordinario o fondatore può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo da far pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio sociale; questo termine è di un anno per gli Associati fondatori.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti interni può essere escluso dall'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo; al riguardo:

- la richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo;
- la richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'Associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente;
- nella domanda possono essere indicate eventuali specializzazioni e competenze, nonché il settore o il progetto in cui si desidera operare;
- la domanda di ammissione deve essere esaminata entro tre mesi e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo: decorso 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta;
- il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato. Ha lo stesso valore la comunicazione tramite posta elettronica con richiesta di e-mail di conferma della lettura;
- dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto. L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile;
- dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione al-

l'assemblea.

L'associato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione delle norme inderogabili in materia di successione a causa di morte.

L'elenco dei nominativi dei soci viene aggiornato annualmente e ne è garantita adeguata pubblicità mediante il sito web ufficiale dell'Associazione.


L'associazione, anche per il tramite del Consiglio Direttivo, può attribuire premi e riconoscimenti a:

- organismi che condividendo le finalità dell'associazione sostengono le sue attività con contribuzioni volontarie;
- persone fisiche di elevato standing che condividano le finalità dell'associazione o che abbiano acquisito particolari meriti a favore della stessa.

Ciascun associato è tenuto a conoscere lo Statuto dell'Associazione e le regole etiche del Codice Deontologico di categoria che si impegna a rispettare. La mancata osservanza dello Statuto e del codice deontologico - procedimento disciplinare - è giudicata dal Collegio dei Probiviri che a seguito di istruttoria redige un parere da trasmettere al Consiglio direttivo per la decisione finale che emanerà un provvedimento disciplinare che può consistere, a seconda della gravità della violazione posta in essere o della reiterazione della violazione, in un richiamo scritto, in una censura o in una ESPULSIONE.

Articolo 6 - Associati negli Elenchi Speciali

Presso l'Associazione è istituito altresì un elenco speciale nel quale possono essere iscritti tutti coloro che operano nel settore audioprotesico (ambulatori medici, cliniche, associazioni varie, audiometristi, aziende audioprotestiche, comunità sociali, consulenti-informatori, farmacie, medici, ottici, strutture religiose, etc.) e/o sono cultori della materia e/o gli studenti iscritti ad un corso di studi legalmente riconosciuto e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio abilitante all'esercizio della Professione di tecnico Audioprotesista e, ancora, tutti i soggetti audiolesi. L'elenco speciale è istituito al fine esclusivo di consentire a chi non è in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'associazione di avvicinarsi alle attività formative della stessa e sensibilizzarsi sulle problematiche riguardanti l'esercizio della professione di Tecnico audioprotesista. Gli iscritti all'elenco speciale, a differenza degli "associati", non sono considerati iscritti all'Associazione, non hanno lo status di "associato", non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali (assenza di voto attivo e passivo) e non partecipano alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e non devono versare la quota associativa. Gli apparte-



nenti all'Elenco speciale devono avanzare domanda su apposito modulo. Istruita la domanda, il Consiglio Direttivo valuta innappellabilmente sull'ammissione all'elenco speciale. Gli stessi possono partecipare alla vita associativa con esclusione di quanto indicato dal presente articolo e riservato agli "associati". In presenza di perdita dei requisiti o di gravi fatti incompatibili con le finalità dell'Associazione, il Consiglio Direttivo ha acofltà di deliberare la loro esclusione.

Articolo 7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato di Orientamento;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
- il segretario generale.

Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di 3 (tre) anni.

L'Associazione e i suoi legali rappresentati sono autonomi ed indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

I legali rappresentati, amministratori o promotori in carica non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della associazione.

Se già eletti o nominati decadono dalla carica.

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale e della quota patrimoniale;
 - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno e sue eventuali modifiche;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione degli associati;
- attribuire la qualifica di fondatore agli associati, che ne hanno i requisiti, su proposta del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge, anche ex art. 25 del D.Lgs. 117/2017, o per statuto o sottoposto al

suo esame dal Consiglio direttivo.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto tramite posta o tramite e-mail da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, con indicazione del luogo e del giorno, del mese ed anno dell'adunanza, nonchè le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare per delega in assemblea da altro associato.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

A ciascun associato è attribuito un diritto di voto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.


Articolo 9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, compreso il Presidente, è composto da cinque a undici membri, eletti dall'assemblea in base ad un procedimento democratico, a scrutinio segreto tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo redige e/o propone all'Assemblea Generale l'adozione del Codice Deontologico categoria che dovrà necessariamente prevedere sanzioni graduate in relazione alla violazione posta in essere e autonomia dell'organo preposto all'adozione dei provvedimenti disciplinari e garanzia di diritto di difesa nel procedimento disciplinare che sarà reso pubblico o mediante il sito web o mediante pubblicazione sull'organo di categoria.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri il Consiglio direttivo provvede a convocare l'assemblea entro 30 (trenta) giorni per la nomina del o dei sostituti, che restano in ca-



rica fino alla scadenza degli altri componenti del Consiglio Direttivo. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo; predispone le eventuali modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di lavoratori dipendenti; il Consiglio può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Tesoriere e il Segretario generale; può nominare, su proposta del Presidente, fino a tre Vicepresidenti. Il Presidente viene nominato dall'assemblea degli associati. Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica, pec o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché l'indicazione del luogo e del giorno, del mese ed anno, dell'ora dell'adunanza, nonchè le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione.

Ciascun associato potrà farsi rappresentare per delega in assemblea da altro associato.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza da uno dei Vicepresidenti o in assenza di quest'ultimi da altro membro del Consiglio più anziano per

partecipazione all'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie e dura in carica al massimo tre anni, salvo in ogni caso i limiti di mandato di cui al precedente articolo 8.

Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorchè, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrono motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre insieme al Segretario generale le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere insieme al Segretario generale e al Tesoriere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione.


Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal vice Presidente.

Articolo 11 - Il Segretario generale

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico, che non può superare quella dello stesso Consiglio. Il Segretario generale è responsabile operativo della Associazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione scientifica, organizzativa ed amministrativa della Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e



strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente.

Il Segretario generale può essere rinominato.

Articolo 12 - Comitato di Orientamento

L'Associazione può istituire il Comitato di orientamento composto da cinque a ventuno membri, oltre il Presidente e il Segretario generale della associazione, scelti tra le personalità che condividano le finalità e gli obiettivi dell'Associazione e che possano contribuire all'indirizzo delle attività della stessa.

I componenti il Comitato di orientamento durano in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dall'assemblea ed ha funzioni consultive.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Associazione oppure da persona dallo stesso designata.

Il Comitato di orientamento si riunisce almeno una volta all'anno.

I componenti del comitato di Orientamento possono essere coinvolti nelle attività specifiche dell'Associazione sulla base delle loro competenze.

Il Comitato:

- indica le grandi linee di sviluppo da perseguire e suggerisce nuove iniziative;
- esprime parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- può proporre la costituzione di gruppi di lavoro per aree specifiche di intervento.

I pareri del Comitato di orientamento non sono mai vincolanti per il Consiglio direttivo e per l'associazione.

Articolo 13 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti
L'associazione deve nominare un organo di controllo, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) componenti, e/o un soggetto per la revisione legale dei conti, nei casi e con i poteri di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 117/2017 e delle altre norme vigenti in materia.

Articolo 14 - Collegio dei Probiviri

E' composto da tre membri eletti dall'Assemblea Generale e scelti tra i candidati che hanno maggiormente dimostrato onestà morale e capacità professionale e che siano associati da almeno quattro anni. Operano in piena autonomia nell'adozione dei provvedimenti disciplinari. Non possono essere eletti soci che ricoprono altre cariche o funzioni nell'associazione. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio provvede alla sua convocazione e le delibere sono decise a maggioranza. Ha competenza nei procedimenti disciplinari. L'azione disciplinare è esercitata su

istanza di organi associativi o di singoli associati. L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova. All'associato sottoposto a procedimento disciplinare è garantito il diritto di difesa. Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari. In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccidenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche nell'associazione. Esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una sanzione disciplinare che verrà annotata nel fascicolo dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo. La decisione viene comunicata all'associato.


Articolo 15 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, in relazione alle attività, a favore dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo, deliberati dall'Assemblea.

Articolo 16 - Patrimonio

Il patrimonio della Associazione è composto:

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli associati fondatori in sede di atto costitutivo e successivamente;
2. dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Associazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
3. dalle elargizioni fatte da Enti, associati, privati con espresa destinazione ad incremento del patrimonio;
4. dalla parte di avanzo di gestione che con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
5. dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
6. da tutte le altre entrate comunque denominate, anche ai



sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

A titolo esemplificativo rientrano pertanto nel patrimonio dell'associazione:

- a) contributi e quote associative;
- b) contributi di Stato, Regioni, enti locali, enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 17 - Bilancio

L'associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci preventivi e consuntivi sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto, salvo specifica destinazione al fondo patrimoniale su deliberazione dell'assemblea.

Eventuali disavanzi che non trovano copertura nel fondo patrimoniale, saranno ripianati in misura uguale dagli associati ordinari e fondatori.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la di-

stribuzione non siano imposte dalla legge.

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e delle altre norme vigenti in materia. I bilanci preventivi e consuntivi e gli incarichi retribuiti, nonché il presente Statuto, le delibere relative alle elezioni e alla individuazione dei titolari delle cariche sociali e il Codice Deontologico di categoria devono essere pubblicati nel sito ufficiale dell'associazione.


Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'ente deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità rientranti tra i cosiddetti "enti del Terzo Settore", sentiti gli organismi di cui all'articolo 148 del D.P.R. 916 del 1986 e/o dell'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017, fatta salva in ogni caso diversa destinazione imposta dalla legge; per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia a quanto previsto dal presente statuto e dalle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dalle leggi tempo per tempo vigenti in materia.

Firmato: Gennaro Bartolomucci, Anna Arcoleo, Incarnato Giovanna, Incarnato Anna, Bartolomucci Enrico, Simone Giulia, Polizzy Daniele, Troja Salvatore, Maiorano Rosa, De Stefano Aniello.



La presente copia è conforme
al suo originale da me
cogato e firmato a norma
di Legge.

Si rilascia per uso consentito
Napoli, addì 08/02/2012

